

CHIARIMENTO N. 27

Si fa rilevare che quanto riportato dal “disciplinare di gara” all’art. 5 “CAUZIONI E GARANZIE”, in caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno: ...f) prevede espressamente: ...”4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della Stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato”, fissando quindi tempi certi di scadenza, risulta in contrasto con quanto riportato all’art. 22 punto 6 e 7 (pag. 35) del Capitolato Speciale d’Appalto.

Le compagnie assicurative interpellate ci fanno rilevare che la polizza fideiussoria deve definire un limite temporale dell’obbligazione che altrimenti, secondo quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto, sarebbe potenzialmente illimitata temporalmente. E’ da ritenersi valido il limite temporale riportato nel disciplinare di gara?

RISPOSTA

Sul punto prevale la disciplina nazionale espressa dall’art. 123 del DPR 207/2010 e s.m.i, pertanto, è valido il limite temporale indicato nel disciplinare di gara.